

ESPOSIZIONE RIASSUNTIVA DEL RICORSO

PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – SEDE DI ROMA - R.G. N. 1630/2024 – SEZ. 2[^] TER

IN ADEMPIMENTO DELLA ORDINANZA COLLEGALE N. 903/2024

DI PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MASE

Con **Ricorso introduttivo principale**, ai sensi dell'art. 12 *bis* D.L. n. 68 del 16.06.2022, numero di Registro Generale 1630 del 2024, la **Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l.**, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Polizzotto, con domicilio digitale eletto nell'indirizzo p.e.c. *stefano.polizzotto@cert.avvocatitermini.it*, come risultante dal registro di Giustizia "Reginde", promosso

CONTRO

- il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** (già Ministero della Transizione Ecologica), costituito in giudizio;
- il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile**, non costituito in giudizio,

E NEI CONFRONTI

del Consiglio di Bacino Rovigo; ATO Rifiuti della Provincia della Spezia; Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti; AURI Autorità Umbra Rifiuti Idrico; ATO Toscana Costa; Castel di Sangro; Consorzio Industriale Provinciale Oristanese;

soggetti utilmente collocati e non nella graduatoria dei Progetti per il finanziamento, potenziali controinteressati, di cui all'Allegato 1 del Decreto n. 198 del 2.12.2022, non costituiti in giudizio,

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del **Verbale di plenaria n. 26 del 15.12.2023** – notificato in data 20.12.2023 – della Commissione di ammissione e valutazione, nel quale è stato **confermato il punteggio** per il Progetto della ricorrente per l'**Indicatore B5 Criterio <Sviluppo tecnologico> di 7,20**;
- dell'**Allegato al Verbale** di plenaria n. 26 del 15.12.2023 – notificato in data 20.12.2023 – della Commissione di ammissione e valutazione, contenente **la motivazione della conferma del punteggio di 7,20 per l'Indicatore B5 <Sviluppo tecnologico>**;
- della **nota prot. n. 0209440 del 20.12.2024**, notificata con p.e.c. di pari data, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile ha **trasmesso il Verbale di plenaria n. 26 del 15.12.2023** della Commissione di ammissione e valutazione e l'**Allegato al Verbale** di plenaria n. 26 del 15.12.2023;

- del **Verbale n. 4 del 15.07.2022** della Commissione di ammissione e valutazione, nel quale, sono stati individuati i sub criteri del criterio motivazionale per l'Indicatore B5 Criterio <Sviluppo tecnologico>, nella parte e per le motivazioni specificate infra;
- del **Verbale di apertura lavori del 22.06.2022** della Commissione di ammissione e valutazione, nella parte e per le motivazioni specificate infra;
- dell'**Allegato 1 <Criteri di valutazione>** all'Avviso <**M2C1.1 I1.1 Linea B** - Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata>, nella parte e per le motivazioni specificate infra;
- dello **scorrimento della graduatoria definitiva di cui all'Allegato 1** delle Proposte ammesse a finanziamento relativa ad investimento PNRR, di cui all'Avviso <**M2C1.1 I1.1 Linea B** - Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata>, non conosciuta dalla ricorrente;
- del **Decreto n. 1 del 2.01.2023 ed Allegati 1 e 2**, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile, **di concessione dei contributi** previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) n. 396 del 28.09.2021 relativo ad investimento PNRR, di cui all'Avviso <**M2C1.1 I1.1 Linea B** - Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata>, **ai soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva Allegato 1**, nel quale elenco non risulta il Progetto presentato dalla ricorrente (MTE11B 00001189);
- del **Decreto n. 198 del 2.12.2022 ed Allegato 1 e 2**, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile, **di approvazione della graduatoria definitiva di cui all'Allegato 1** delle Proposte ammesse a finanziamento relativa ad investimento PNRR, di cui all'Avviso <**M2C1.1 I1.1 Linea B** - Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata>, nella parte in cui nella graduatoria dei **Progetti ammessi quello della ricorrente risulta incluso** (MTE11B 00001189), **ma con l'erroneo punteggio di 63,80**, che lo colloca in posizione non utile per ottenere il finanziamento, essendo esaurito il *plafond*;
- del **Decreto n. 183 del 30.09.2022 ed Allegato 1** del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) di **presa d'atto dell'elenco di cui all'Allegato 1 delle proposte valutate**, di quelle sospese e di quelle escluse relative ad investimento PNRR, di cui all'Avviso <**M2C1.1 I1.1 Linea B** - Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata>, nella parte in cui il **Progetto**

della ricorrente risulta ammesso (MTE11B 00001189), ma con l'erroneo punteggio di 63,80;

- ove occorra e per quanto di ragione, della **Proposta di graduatoria**, **trasmessa dalla suddetta Commissione ed acquisita al prot. n. 119456 del 30.09.2022**, di cui si è preso atto con Decreto dipartimentale MITE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000183 del 30.09.2022, nella parte in cui il Progetto della ricorrente risulta ammesso (MTE11B00001189), ma con l'erroneo punteggio di 63,80; **non conosciuta dalla ricorrente, seppure oggetto di istanza di accesso agli atti, nonché di richiesta di esibizione del T.A.R. Roma, Sez. Terza, con Ordinanza n. 10856 del 27.06.2023; ad oggi non resa ostensibile;**

- dello stralcio del **“Registro Commissari” Proposta di valutazione / attribuzione del punteggio e di graduatoria del Progetto della ricorrente (MTE11B00001189)** senza data, rilasciato e trasmesso dal MITE giusta nota prot. n. 14219 del 1° febbraio 2023 a seguito di istanza di accesso agli atti, recante gli esiti della valutazione con specifica attribuzione del punteggio da parte di ciascun Commissario per ciascun Criterio, nella parte relativa all'attribuzione del punteggio per il Progetto della ricorrente per l'**Indicatore B5** Criterio <Sviluppo tecnologico>, nelle parti e per le ragioni specificate infra;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle **determinazioni conclusive in ordine all'ammissibilità delle Proposte e degli esiti definitivi dei lavori a cura della richiamata Commissione, acquisiti al prot. n. 149465 del 29.11.2022**, **non conosciuti dalla ricorrente, seppure oggetto di istanza di accesso agli atti, nonché di richiesta di esibizione del T.A.R. Roma Sez. Terza, con Ordinanza n. 10856 del 27.06.2023; ad oggi non resi ostensibili;**

- ove occorra e per quanto di ragione, dei **Verbali della Commissione di valutazione afferenti alla Linea di Intervento B**, rilasciati a seguito della istanza di accesso agli atti;

- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

*** **

La vicenda in esame è già stata oggetto di un precedente giudizio innanzi al T.A.R. Roma R.G. n. 2236/2023 introdotto dalla Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l. e, altresì, **deriva dalla (presunta) esecuzione di quanto statuito dal T.A.R. nella Sentenza n. 14211 del 25.09.2023, in accoglimento parziale del ricorso della ricorrente.**

La definita controversia (R.G. n. 2236/2023) aveva ad oggetto il **mancato inserimento per esaurimento del *plafond* della Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l. tra i Progetti che avrebbero avuto diritto ad ottenere il Contributo di cui all'Avviso 1.1_Linea B_15102021 del**

15.10.2021 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, **sul presupposto dell'erronee risultanze della valutazione in difetto operata dalla Commissione (pari a 63,80) a fronte di un calcolato presuntivo punteggio con autovalutazione ben superiore.**

Specificamente, con la **Sentenza n. 14211 del 25.09.2023** è stata accolta la censura di cui al ricorso per motivi aggiunti di primo grado della Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l. relativa alla valutazione dell'<Indicatore B5>, così annullando il provvedimento di valutazione della Commissione del Progetto della ricorrente di primo grado per tale voce e statuendo la fondatezza della doglianza ed ordinandone il riesame dandone adeguata motivazione.

Avverso tale sentenza, il Ministero ha promosso innanzi al Consiglio di Stato ricorso in appello con istanza cautelare di sospensione (assunto R.G. n. 8371/2023) e, avverso la medesima Sentenza, la Impianti ha proposto ricorso in appello incidentale *ex art. 96 co. 3 c.p.a.*, chiedendo la riforma della parte della sentenza in cui era stato statuito il rigetto delle ulteriori censure di cui al ricorso per motivi aggiunti di primo grado, relative agli Indicatori B6 e B8. Tale giudizio risulta, ad oggi, trattenuto in decisione a seguito dell'udienza di merito del 1° 02.2024.

La richiesta cautelare di sospensione della impugnata sentenza è stata rigettata dal Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 4465 del 5.11.2023, affermando che l'obbligo di riesame della domanda di ammissione al finanziamento discende dalla sentenza appellata, cosicché la Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l. ha chiesto al Ministero di adempiere a quanto statuito dal T.A.R. Roma.

In riscontro a tali richieste di sollecito, con nota prot. n. 0209440 del 20.12.2023 il MASE – Dipartimento Sviluppo Sostenibile ha trasmesso il **Verbale di plenaria n. 26 del 15.12.2023 della Commissione** ed il relativo **Allegato**, nei quali, pur dichiarando di avere dato esecuzione alle intervenute statuizioni, risulta meramente confermato il punteggio per il Progetto della Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l. per l'Indicatore B5 Criterio <Sviluppo tecnologico> di 7,20 (a fronte di un max di 15 pt), dandone motivazione, in dedotta applicazione dei *sub* criteri individuati nel Verbale n. 4 del 15.07.2022.

Avverso tali atti, la Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l. si è vista costretta a proporre il **ricorso indicato in epigrafe (R.G. n. 1630/2024)** e, in ragione della perdurante mancata ostensione da parte dell'Amministrazione degli ulteriori atti richiesti, **è stata formula l'Istanza di istruttoria ex art. 65 c.p.a.**

Di seguito, si riassumono le censure dei provvedimenti impugnati dalla Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l. con il ricorso R.G. n. 1630/2024, affidato a tre motivi di diritto.

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI <CRITERI DI VALUTAZIONE LINEA D'INTERVENTO B5> DI CUI AL DECRETO DEL MITE N. 396 DEL 21.12.2022 COME SPECIFICATO *INFRA* – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10, 13 E DELL'ALLEGATO 1 <CRITERI DI VALUTAZIONE B5> DELL'AVVISO M2C1.1 1.1_LINEA B_DEL 15.10.2021 COME SPECIFICATO *INFRA* – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI *SUB* CRITERI DI VALUTAZIONE LINEA D'INTERVENTO B5 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA E MACROSCOPICA ILLOGICITÀ – GRAVE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – IRRAGIONEVOLEZZA, IRRAZIONALITÀ ED ARBITRARIETÀ – GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA – INCOERENZA DELLA PROCEDURA VALUTATIVA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Con tale motivo si è censurata la motivazione resa dalla Commissione di valutazione tenuto conto che la stessa, piuttosto che essere una rivalutazione effettuata alla luce delle censure sollevate dalla Impianti con i precedenti ricorsi innanzi al T.A.R. Roma e al Consiglio di Stato ed accolte dai Giudici di prime e seconde cure (rispettivamente con Sentenza n. 14211 del 25.09.2023 e con Ordinanza n. 8371/2023), appare come una postuma <giustificazione>, fondata su criteri generici e con la quale la Commissione ha meramente confermato la precedente valutazione dell'Indicatore B5 – annullata dai Giudici – con il medesimo punteggio di 7,20 già attribuito.

Da qui, l'illegittimità di tale ulteriore operato della Commissione, che si pone in **palese violazione delle garanzie dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa, nonché di predeterminazione di certi criteri di selezione.**

Ed infatti, alla luce delle intervenute citate pronunce, la Commissione avrebbe dovuto compiere una nuova valutazione del Progetto della Impianti che tenesse in debito conto le caratteristiche dello stesso, a fronte dei Criteri previsti e della immotivata ed ingiustificata attribuzione del punteggio di 7,20 rispetto al massimo attribuibile di 15 pt, come statuito dai Giudici di prime cure.

Dalla analisi della motivazione espressa emerge, invece, come la Commissione abbia fondato il proprio giudizio sui 4 *sub* criteri – introdotti nel Verbale n. 4 del 15.07.2023 di derivazione rispetto al Criterio motivazionale dell'Indicatore B5, il quale aveva previsto un max di pt 15 – senza però che nessuno di tali n. 4 *sub* criteri abbia previsto una attribuzione / graduazione di punteggio rispetto al massimo punteggio attribuibile di pt 15; con ciò risultando tali criteri generici ed irragionevolmente discrezionali, non sussistendo un parametro di riferimento a cui rapportare la loro valutazione numerica al Progetto da esaminare.

Non è dato sapere, pertanto, quale punteggio avrebbe potuto o è stato attribuito per ciascuno di tali ulteriori *sub* criteri, essendo rimessa tale attribuzione alla totale discrezionalità dei Commissari.

È di tutta evidenza come la genericità ed indeterminatezza dei criteri di valutazione dei Progetti in mancanza della previsione di un punteggio sufficientemente dettagliato non consente di individuare l'attribuzione complessiva numerica del giudizio finale espresso, il quale rappresenta a sua volta l'espressione sintetica del giudizio di merito.

Risulta, infatti, necessaria la predeterminazione dei criteri certi e specifici di valutazione a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa, costituendo lo strumento indispensabile per poter apprezzare poi il giudizio della Commissione esaminatrice e il corretto esercizio del suo potere tecnico – discrezionale sintetizzato dal voto numerico con l'attribuzione dello stesso, essendo soltanto in tal modo possibile ricostruire *ab externo* il processo logico seguito dall'organo collegiale nella sua attività di valutazione ed attribuzione numerica.

Ed invece, nel caso oggi in esame, alla previsione dei *sub* criteri è mancata l'indicazione dei parametri di valutazione degli stessi, così permanendo la genericità del Criterio generale per l'Indicatore B5 (così come statuito dai Giudici di prime cure) e non prevedendo la graduazione / attribuzione del relativo punteggio (ossia per ogni *sub* criterio) rispetto al max punteggio previsto attribuibile di pt 15, in tal modo non consentendo di controllarne la logicità e la congruità.

Sicché, seppure l'Amministrazione abbia oggi fornito una motivazione a supporto del punteggio *illo tempore* attribuito ed oggi (prevedibilmente) confermato dalla medesima Commissione, non è dato conoscere e comprendere quale sia stato l'*iter* logico seguito dai Commissari nell'esprimere il complessivo giudizio di pt 7,20 a fronte dei quattro *sub* criteri privi di corrispondente assegnazione di punteggio, essendo rimasta generica – o meglio assente – la ripartizione del punteggio complessivamente previsto nella *lex specialis*; attribuzione che, pertanto, deve ritenersi illegittima e viziata.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO PROCEDIMENTALE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B), L. N. 241/1990 E SS.MM. E II. – GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI <CRITERI DI VALUTAZIONE LINEA D'INTERVENTO B5> DI CUI AL DECRETO DEL MITE N. 396 DEL 21.12.2022 COME SPECIFICATO *INFRA* – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10, 13 E DELL'ALLEGATO 1 <CRITERI DI VALUTAZIONE B5> DELL'AVVISO M2C1.1 1.1 LINEA B DEL 15.10.2021 COME SPECIFICATO *INFRA* – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI *SUB*

CRITERI DI VALUTAZIONE LINEA D'INTERVENTO B5 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA E MACROSCOPICA ILLOGICITÀ - GRAVE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - IRRAGIONEVOLEZZA, IRRAZIONALITÀ ED ARBITRARIETÀ – INCOERENZA DELLA PROCEDURA VALUTATIVA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

La motivazione resa dalla Commissione, impugnata con il ricorso specificato in epigrafe, che conferma (prevedibilmente) il precedente punteggio attribuito al Progetto dell'odierna ricorrente di pt 7,20, è **illegittima sotto altro profilo.**

Ebbene, la Commissione è incorsa in palese **violazione dei principi posti a garanzia del procedimento, della *par condicio*, del c.d. soccorso procedimentale e del c.d. soccorso istruttorio, non avendo svolto una completa attività istruttoria che, nel caso oggi in esame, risulta gravemente carente.**

Precisamente, dalla motivazione relativa all'Indicatore B5 ed in riferimento ai sub criteri 1, 2 e 4 appare con ogni evidenza che la Commissione, a supporto della conferma della propria precedente valutazione adduce a <carenze meramente descrittive del Progetto, che non le consentirebbero una compiuta valutazione della sussistenza o meno della caratteristica del Progetto al prescritto sub criterio>.

Tali adottate ragioni non possono legittimamente fondare la mancata valutazione della Commissione, tenuto conto che, in ipotesi come nel caso di specie di riscontrate carenze meramente descrittive, l'Amministrazione procedente deve svolgere una completa attività istruttoria che, nel caso oggi in esame, risulta gravemente carente.

Ed invero, già nell'Avviso <M2C1.1 I1.1 Linea B - Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata> all'art. 13, rubricato <Ammissione e valutazione delle Proposte>, è stata prevista la possibilità, se non l'obbligo, di richiedere chiarimenti in fase valutativa; attività che, a fronte della acclarata illegittimità della precedente valutazione annullata dai Giudici amministrativi, si ritiene avrebbe dovuto essere esperita dalla Commissione.

Attività integrativa istruttoria già correttamente compiuta dall'Amministrazione nella precedente fase valutativa in riferimento all'Indicatore B3 ed a seguito della quale richiesta di chiarimenti ha mutato valutazione, riconoscendo alla Impianti il massimo punteggio attribuibile per tale Indicatore.

Secondo unanime giurisprudenza amministrativa, la Commissione di valutazione avrebbe potuto (anzi dovuto) chiedere chiarimenti in applicazione del c.d. soccorso procedimentale, applicabile anche

nell'ambito di una procedura di tipo selettivo, al fine di potere debitamente valutare anche gli aspetti ritenuti insufficienti o non chiari.

Alla luce delle superiori censure, si ritiene acclarata l'illegittimità della valutazione compiuta dalla stessa Commissione esaminatrice, impugnata con il presente ricorso R.G. n. 1630/2024, tenuto conto che motiva l'attribuzione del punteggio di 7,20 del Progetto (a fronte del max punteggio attribuibile di pt 15) in ragione di dedotte carenze descrittive per le quali, tuttavia, non si è premurata di chiederne chiarimenti o esplicitazioni, così come l'Avviso nonché le norme a presidio del giusto procedimento prevedono espressamente.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI <CRITERI DI VALUTAZIONE LINEA D'INTERVENTO B5> DI CUI AL DECRETO DEL MITE N. 396 DEL 21.12.2022 COME SPECIFICATO *INFRA* – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10, 13 E DELL'ALLEGATO 1 <CRITERI DI VALUTAZIONE B5> DELL'AVVISO M2C1.1 1.1_LINEA B_DEL 15.10.2021 COME SPECIFICATO *INFRA* – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI *SUB* CRITERI DI VALUTAZIONE LINEA D'INTERVENTO B5 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA E MACROSCOPICA ILLOGICITÀ - GRAVE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - IRRAGIONEVOLEZZA, IRRAZIONALITÀ ED ARBITRARIETÀ – INCOERENZA DELLA PROCEDURA VALUTATIVA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Senza recedere dai su esposti motivi di censura, si è impugnata la motivazione resa dalla Commissione sotto altro profilo, risultando **illegittima anche nel merito, oltre che incompleta e palesemente illogica, irrazionale, arbitraria, fondata su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti e del diritto applicabile.**

Nel ricorso viene dedotta l'erroneità della mancata attribuzione del massimo punteggio di pt. 15 per l'Indicatore B5 in riferimento a ciascuno dei *sub* criteri 1, 2 3 e 4, entrando nel merito dell'erroneità della motivazione espressa dalla Commissione ed acclarando come per tale Indice B5 andava attribuito il massimo del punteggio.

*** **

► contestualmente al **Ricorso introduttivo**:

- è stata formulata **ISTANZA CAUTELARE ANCHE PROPULSIVA EX ART. 55 COMMA 1 C.P.A.**, tenuto conto che in assenza di una pronuncia favorevole in sede cautelare, non sarebbe ripristinata la legittimità alla procedura di che trattasi, condotta in violazione di legge nei confronti della Impianti SRR ATO 4 e con ciò

non determinando un irreparabile pregiudizio per la stessa, poiché non verrebbe collocata in posizione utile per lo scorrimento della graduatoria, che ancora oggi è in fase di scorrimento, in applicazione di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 13 dell'Avviso; chiedendo che venga disposto:

1. la rivalutazione della Domanda presentata dalla Impianti SRR ATO 4 che tenga conto delle censure formulate con il presente ricorso e condivise dal T.A.R. Roma nella Sentenza n. 14211/2023 e ciò per il tramite di un Verificatore terzo ed imparziale, che tenga conto delle motivazioni delle su citata sentenza;

2. e in subordine, che la Commissione proceda con la riapertura della procedura valutativa istruttoria, richiedendo i chiarimenti o esplicitazioni, così come l'Avviso nonché le norme a presidio del giusto procedimento prevedono espressamente, in relazione ai sub criteri 1, 2 e 4, per i quali ha dedotto una carenza descrittiva;

- ai fini di un integro contraddittorio, è stata formulata **ISTANZA EX ARTT. 41, COMMA 4° E 52, COMMA 2° C.P.A.** per mezzo di notifica per pubblici proclami ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 4 e 52, comma 2 c.p.a.;

- è stata altresì formulata **ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 C.P.A.**, chiedendo la produzione in giudizio, tenuto conto della loro rilevanza ai fini del decidere, degli atti oggetto di Istanze di accesso agli atti solo parzialmente riscontate dall'Amministrazione, ovvero della proposta di graduatoria trasmessa dalla Commissione ed acquisita al prot. n. 119456 del 30.09.2022, nonché le determinazioni conclusive in ordine all'ammissibilità delle Proposte e degli esiti definitivi dei lavori a cura della richiamata Commissione acquisiti al prot. n. 149465 del 29.11.2022.

*** **

DI SEGUITO LE DOMANDE CONCLUSIVE DI CUI AL RICORSO:

> in via preliminare:

- soltanto nella eventuale ipotesi in cui il T.A.R. Roma lo ritenesse necessario, autorizzare ai sensi degli artt. 41, comma 4° e 52, comma 2° c.p.a., la notificazione per pubblici proclami ai potenziali controinteressati da evocare in giudizio o altra modalità ritenuta idonea;

- accogliere l'Istanza istruttoria *ex art. 65 c.p.a* e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di depositare in giudizio gli atti richiesti e, precisamente:

- la proposta di graduatoria trasmessa dalla Commissione ed acquisita al prot. n. 119456 del 30.09.2022;

- le determinazioni conclusive in ordine all'ammissibilità delle Proposte e degli esiti definitivi dei lavori a cura della richiamata Commissione, acquisiti al prot. n. 149465 del 29.11.2022;

- gli atti istruttori relativi alla procedura, che rendano ostensibili le ragioni poste a fondamento

dell'attribuzione del punteggio pari a 63,80 alla Impianti S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l.

> **sempre in via preliminare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, anche a mezzo di adozione di Ordinanza cautelare propulsiva con cui venga disposta:

- la rivalutazione della Domanda presentata dall'odierna ricorrente che tenga conto delle censure formulate con il presente ricorso e condivise da codesto Ecc.mo Tribunale nella Sentenza n. 14211/2023 e ciò per il tramite di un Verificatore terzo ed imparziale, che tenga conto delle motivazioni di codesto Ecc.mo Tribunale;

- in subordine, che la Commissione proceda con la riapertura della procedura valutativa istruttoria, richiedendo i chiarimenti o esplicitazioni, così come l'Avviso nonché le norme a presidio del giusto procedimento prevedono espressamente, in relazione ai sub criteri 1, 2 e 4, per i quali ha dedotto una carenza descrittiva;

> **nel merito**, accogliere il ricorso perché fondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati con ogni consequenziale statuizione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Avv. Stefano Polizzotto